

Legge regionale 05 giugno 2015 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR).

Art. 3

(Modalità attuative dei programmi)(1)

1. Con regolamento regionale di attuazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione dei programmi di cui all'articolo 1:

- a)** la gestione del Fondo;
- b)** la ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione, le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi;
- c)** le procedure di gestione ordinaria e speciale dei programmi di cui all'articolo 1.

(2)(3)

2. Le procedure e le modalità di funzionamento del sistema di gestione e controllo dei programmi di cui all'articolo 1 sono adottate dall'Autorità di gestione, sentite le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi interessati.

(4)(5)(6)

Note:

1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 1, L. R. 4/2021

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 2, L. R. 4/2021

3 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 2, L. R. 4/2021

4 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 2, L. R. 4/2021

5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 3, L. R. 4/2021

6 Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 3, L. R. 4/2021